

Commento a sentenza Trib. Firenze, sez. I, 18 ottobre 2012, Giud. Lisa Gatto

***LA CONDOTTA NEGLIGENTE NEI CONFRONTI DI ANIMALI DI CUI SI HA LA
RESPONSABILITA' COSTITUISCE OFFESA ALLA LORO SENSIBILITA' PSICOFISICA,
QUINDI REATO***

A cura della Dr.ssa Annalisa Gasparre

Non di poco rilievo la sentenza che si commenta (e si riporta in calce), seppure concerne una fattispecie contravvenzionale, quale l'art. 727 c.p., normalmente dotata di minore *appeal* nella materia della tutela degli animali, soprattutto se paragonata alla più incisiva norma incriminatrice del delitto di maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.).

L'IMPUTAZIONE

La donna era accusata ai sensi del co. 1 dell'art. 727 c.p. “perché, con più azioni, in esecuzione del medesimo determinazione, *abbandonava due gatti*, uno dei quali adottati presso la lega antivivisezione di Firenze, *lasciandoli vagare in guisa di randagi fuori dal proprio appartamento, omettendo di nutrirla e determinando il loro investimento da parte di automobili transitanti sulla pubblica via*, dal che derivava la morte di uno dei gatti, e il ferimento dell'altro, ed omettendo infine di provvedere alle cure necessarie al secondo”.

IL QUADRO ISTRUTTORIO

I fatti descritti nell'imputazione risalgono al 2007 quando, secondo le emergenze istruttorie, l'imputata era la proprietaria (o, comunque, la responsabile) di due gatti che vivevano giorno e notte nel giardino condominiale ove la stessa abitava al primo piano.

Tuttavia, alla cura di detti animali provvedeva altra condomina, la quale quotidianamente somministrava loro cibo e acqua, al fine si surrogare, per quanto possibile, il comportamento negligente dell'imputata che raramente provvedeva alle necessità fisiologiche degli animali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La stessa benefattrice si preoccupava di portare uno dei gatti presso la clinica veterinaria, stante una riscontrata frattura alla coda con necrosi ormai in stato avanzato (segno dello stato antico della ferita trascurata), dove il piccolo felino veniva sottoposto ad intervento chirurgico, di amputazione terapeutica della coda e, successivamente dato in adozione ad altra famiglia. L'altro gatto veniva invece investito e, nonostante il ricovero in clinica veterinaria, decedeva.

L'argomentazione del giudice non ha trascurato di considerare analiticamente gli argomenti difensivi proposti dall'imputata: solo uno dei gatti era suo ed era libero di accedere all'abitazione che, sia in estate che in inverno, aveva la finestra aperta (non era dunque abbandonato nel cortile condominiale); dell'altro gatto si era occupata solo perché mossa a compassione, ritenendolo randagio. Il giudice ha però ritenuto non credibile la versione dell'imputata, soprattutto se confrontata con le **deposizione testimoniali contrarie e univoche, in punto a) "proprietà" degli animali, quindi specifico dovere di provvedervi; b) condizioni degli animali; c) condotta negligente dell'imputata.**

TUTELA DELLA SENSIBILITA' PSICOFISICA DEGLI ANIMALI

L'abbandono e l'incuria, comportamenti caratterizzati da un non fare, sono idonei ad offendere la sensibilità psicofisica degli animali, perciò integrano la contravvenzione contestata. Si segnala come il giudice si è espresso nei termini di "sensibilità psicofisica" degli animali e non di lesione o di danno (art. 544 *ter* c.p.), né in termini di detenzioni incompatibili (co. 2 art. 727 c.p.).

L'incuria – e il sostanziale abbandono – di animali, offendendo – per negligenza – la sensibilità psicofisica degli stessi, integrano la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Il profilo soggettivo previsto dalla contravvenzione è quello che si integra già solo per "colpa", la quale, nella fattispecie concreta, è quella in cui si declina la negligenza con cui il proprietario degli animali ha prestato scarsa attenzione agli animali, disinteressandosi della loro sorte, così da integrare un sostanziale abbandono.

NESSUN BENEFICIO DI LEGGE

Il giudice ha condannato l'imputata alla pena pecuniaria senza concedere attenuanti generiche né la sospensione condizionale della pena.

ALTRI PROFILI

Si ricorda che oggi il **mancato soccorso ad un animale investito** è ragione per l'applicazione di una sanzione amministrativa, stabilita dal **Codice della Strada**, consistente nel pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Non solo. Ad essere sanzionato non è solo il comportamento omissivo dell'utente della strada in casi di incidente per una causa comunque a lui riconducibile, ma anche quello di altre persone comunque coinvolte in un incidente con danno ad uno o più animali, che non pongano in essere misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. In tal caso la sanzione consiste nel pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

Infine, in tema di omissioni, si segnala la sentenza (Cass. pen., sez. III, 9.6.2011 – dep. 22.7.2011 n. 29543, per il cui commento sia consentito il richiamo a Gasparre, in Penalecontemporaneo.it, **La Cassazione sulla configurabilità in forma omissiva del delitto di uccisione di animali**, [http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/907-la-cassazione-sulla-configurabilit in forma omissiva del delitto di uccisione di animali art 544 bis c p /](http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/907-la-cassazione-sulla-configurabilit-in-forma-omissiva-del-delitto-di-uccisione-di-animali-art-544-bis-c-p/)). In detta sentenza si cristallizza il principio per cui nei confronti degli animali sussiste una **posizione di garanzia**, tale da integrare la configurabilità di reati omissivi impropri.

Alla stregua di tali ragioni, poteva forse incriminarsi l'imputata per uccisione di animali per omissione.

Annalisa Gasparre

Pubblicato il 10 febbraio 2013

Riportiamo in calce la motivazione della sentenza

Trib. Firenze Sez. I, Sent., 18-10-2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

I Sezione Penale Dibattimentale

COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Lisa Gatto, all'udienza dell'8 ottobre 2012, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale indicato in epigrafe, a carico di:

M.A., nata a F. il (...), libera, presente, difesa di fiducia dall'Avv. *** del foro di Firenze, presente;

IMPUTATA

del reato di cui agli art. 81, 2 comma, art. 727 1 comma cod. pen. perché, con più azioni, in esecuzione del medesimo determinazione, abbandonava due gatti, uno dei quali adottati presso "la lega antivivisezione di Firenze, lasciandoli vagare in guisa di randagi fuori dal proprio appartamento, omettendo di nutrirli e determinando il loro investimento da parte di automobili transitanti sulla pubblica via, dal che derivava la morte di uno dei gatti, e il ferimento dell'altro, ed omettendo infine di provvedere alle cure necessarie al secondo.

Reato commesso in FIRENZE (FI) il 13/12/2007

Svolgimento del processo

A seguito di opposizione al decreto penale n. 1800/09, il giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale, con decreto del 14.10.2011, disponeva procedersi nelle forme del giudizio immediato nei confronti di M.A. in ordine ai reati indicati in epigrafe.

All'udienza del 16.11.2011, nella dichiarata la contumacia dell'imputata, il Tribunale preliminarmente revocava il decreto penale opposto; dopo la formale apertura del dibattimento, provvedeva sulle richieste istruttorie, come da separata ordinanza in atti che integralmente si

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

richiama, procedendo di seguito all'audizione del teste dell'accusa L.B., agente in servizio presso il Nucleo Guardie Zoofile di Firenze. All'esito della deposizione, ritenuto indispensabile integrare l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale disponeva, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., la citazione dei testimoni L.C., M.F. e C.M..

L'istruttoria dibattimentale si concludeva alla successiva udienza dell'8 ottobre 2012, allorché, preliminarmente revocata la contumacia, si procedeva all'audizione dei testi di cui sopra e all'esame dell'imputata.

All'esito della discussione, le parti concludevano come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il procedimento trae origine dall'esposto presentato all'ENPA da M.C., Presidente della Lega Antivivisezione, con cui veniva denunciato l'abbandono di un gatto da parte della proprietaria M.A..

Come riferito dal teste L.B., a seguito degli accertamenti compiuti dalle Guardie Zoofile, è emerso che eguale sorte era toccata anche ad altro gatto, sempre appartenente alla M., quest'ultimo deceduto a seguito di investimento.

Sentiti i testi citati d'ufficio, i fatti possono essere così come di seguito ricostruiti: la M. era proprietaria di due gatti, un maschio di colore bianco e nero ed una femmina dotata di microchip, i quali vivevano - giorno e notte - nel giardino del condominio in cui la stessa abitava; alle necessità dei due animali, nel sostanziale e costante disinteresse dell'imputata, provvedeva la sig.ra M., abitante nel medesimo condominio, che giornalmente provvedeva a somministrare loro cibo ed acqua; inoltre, nel dicembre del 2007 la M. portava il gatto bianco e nero, che presentava una frattura alla coda con necrosi in stato avanzato, presso la clinica veterinaria Il Gignoro, dove l'animale veniva sottoposto ad intervento chirurgico; le spese delle relative cure venivano suddivise tra tutti i condomini, inclusa la M.; il gatto di cui sopra, dopo l'intervento di amputazione della coda cui era stato sottoposto, veniva dato in adozione ad altra famiglia, mentre la gattina, portata anch'essa alla clinica Gignoro a seguito di investimento, decedeva.

Le deposizioni testimoniali, la cui attendibilità non è stata messa in dubbio dalle dichiarazioni dell'imputata, convergono nel ritenere configurati i reati contestati.

Innanzitutto, la riferibilità dei due animali alla M. può essere affermata sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni M., L. e C..

Per quanto riguarda il gatto bianco e nero, la C., che si occupa per lavoro di adozioni di gatti abbandonati, riferiva di essere stata contattata direttamente dall'imputata e di essersi recata di persona presso l'abitazione della donna per consegnare l'animale, precisando altresì di non aver

fatto sottoscrivere alla M. alcuna impegnativa o modulo di adozione, in quanto rassicurata dalla riscontrata presenza nell'abitazione di ben due gatti, circostanza che l'aveva indotta a ritenere che la donna si sarebbe adeguatamente presa cura dell'animale. La C. riferisce, con assoluta sicurezza, di aver riconosciuto il gatto consegnato l'anno prima alla M. nell'animale sottoposto all'intervento di amputazione presso la clinica Il Gignoro.

Per quanto riguarda invece la gattina investita, è la stessa M. a riferire nel corso dell'esame che l'animale era suo, avendolo adottato presso la Protezione animali e dotato di microchip, e di aver appreso dal vicinato, dopo alcuni giorni di assenza dal giardino, che era stato "arrotato". L'animale è stato riconosciuto presso la clinica Gignoro in quanto già in precedenza, all'inizio del 2007, era stato condotto proprio dalla M. nella clinica veterinaria e sottoposto ad intervento chirurgico per un'infezione all'utero.

Anche la condizione di sostanziale abbandono in cui vivevano i due animali può ritenersi provata sulla scorta delle deposizioni testimoniali.

La teste M. riferisce infatti di essersi sempre occupata personalmente dei gatti della M., provvedendo quotidianamente a portare loro cibo ed acqua, così sopperendo al comportamento negligente dell'imputata che, solo saltuariamente, si ricordava delle necessità fisiologiche degli animali.

Inoltre, con specifico riferimento al gatto bianco e nero, è stata la stessa M. a condurre l'animale presso l'ambulatorio veterinario della dott.ssa L., dalla quale si è appreso che, all'arrivo, l'animale presentava una frattura verso la metà della coda, con una necrosi ormai in stato avanzato, segno che la ferita era risalente nel tempo ed era stata completamente trascurata.

La M., nel corso del suo esame, si è difesa negando di essere la proprietaria del gatto bianco e nero e ha affermato di non aver mai visto la C., escludendo fermamente che la stessa si fosse mai recata nella sua abitazione; successivamente, ha precisato di essersi occupata del suddetto gatto perché randagio. L'imputata ha poi affermato che la gattina non viveva abbandonata nel giardino condominiale, ma che ivi si recava in quanto libera di entrare ed uscire dalla sua abitazione posta al pianterreno, dal momento che le porte e le finestre del suo appartamento - sia d'estate che d'inverno, tanto di giorno quanto di notte - erano sempre aperte, proprio per consentire agli animali la massima libertà di movimento; le ciotole con il cibo e l'acqua si trovavano invece sul balcone. Le dichiarazioni a discolta non appaiono credibili. Non solo è del tutto inverosimile e poco plausibile che l'imputata tenesse le porte e le finestre aperte sia di giorno che di notte, in estate ed in inverno, per di più abitando al pianterreno. Va detto, inoltre e soprattutto, che l'imputata è smentita sia per quanto riguarda l'adozione del gatto nero e bianco, considerato che la teste C. è certa di aver affidato l'animale all'imputata consegnandolo a domicilio e ha fornito anche una descrizione, sia pure sommaria, dell'appartamento della M.; sia per quanto concerne l'incuria riservata ai due gatti, testimoniata dalla sig.ra M., che si è soffermata anche sulle attenzioni e cure di cui si è occupata in prima persona in supgenza della M..

I comportamenti di abbandono ed incuria, in quanto atti ad offendere la sensibilità psicofisica degli animali, integrano la contestata contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.. L'elemento soggettivo, di cui si dovrà tener conto in punto di quantificazione della pena, è da identificarsi nella colpa, in particolare sotto il profilo della negligenza, dal momento che all'imputata deve essere rimproverato di aver prestato scarsa attenzione e di essersi sostanzialmente disinteressata della sorte dei due animali, in pratica abbandonandoli.

Alla luce di quanto precede, deve dunque affermarsi la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati contestati. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, unificati i reati per continuazione, attesa l'identità del disegno criminoso, si reputa congrua la pena dell'ammenda pari ad Euro 3.500,00 (p.b.: Euro 3.000,00, aumentata per la continuazione: Euro 3.500,00).

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli articoli 533, 535 c.p.p.,

dichiara M.A. responsabile dei reati a lei ascritti e, unificati i fatti per continuazione, la condanna alla pena di Euro 3.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.